



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



Circolare n. 26

IST. COMPRENSIVO ACQUEDOLCI
Prot. 0007344 del 22/09/2026
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al Direttore S.G.A.
Al Sito Web

OGGETTO: Vigilanza sulla frequenza scolastica e prevenzione dell'elusione dell'obbligo di istruzione

Il **Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123**, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 13 novembre 2023, n. 159** (c.d. *Decreto Caivano*), ha introdotto significative modifiche alla disciplina relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione e alla prevenzione dell'elusione scolastica.

In particolare, l'art. 12 del citato decreto ha modificato l'art. 114 del **D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297**, rafforzando gli obblighi di vigilanza sulla frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione e prevedendo specifici adempimenti a carico del Dirigente Scolastico.

Ai sensi della normativa vigente, sono considerati **inadempienti all'obbligo di istruzione** gli alunni che, nel corso di un periodo di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, senza giustificati motivi.

In tali circostanze, il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare le ragioni delle assenze e a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero coloro che esercitano la responsabilità sull'alunno. Qualora, a seguito della comunicazione, l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione stessa, il Dirigente Scolastico provvede a darne comunicazione al **Sindaco del Comune di residenza**, affinché siano adottati i provvedimenti di competenza previsti dalla normativa vigente.

La normativa individua inoltre una specifica ipotesi di **elusione dell'obbligo di istruzione** qualora l'alunno, pur risultando formalmente iscritto e non trovandosi nelle condizioni di inadempienza sopra indicate, **non frequenti almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato** senza giustificati motivi.



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



Validità dell'anno scolastico e computo delle assenze

Per gli alunni della scuola secondaria, la disciplina delle assenze risponde a una duplice finalità: da un lato, garantire la regolare frequenza scolastica e prevenire fenomeni di dispersione ed elusione dell'obbligo di istruzione; dall'altro, assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la **validità dell'anno scolastico** e, conseguentemente, per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

La regolare frequenza costituisce, inoltre, una condizione essenziale affinché i docenti dispongano di un numero adeguato di elementi per procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, in coerenza con quanto previsto dalla **C.M. MIUR n. 20 del 4 marzo 2011** e dalla normativa vigente.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, le assenze devono essere computate secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai criteri deliberati dagli organi collegiali dell'Istituto. Eventuali deroghe al limite minimo di frequenza possono essere riconosciute esclusivamente nei casi previsti dalla normativa e secondo i criteri stabiliti dall'Istituto, purché le relative assenze siano adeguatamente documentate e sia comunque possibile procedere alla valutazione dell'alunno.

Giustificazione delle assenze

Si ricorda che, come già indicato nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 45543 del 12/09/2025, **le assenze degli alunni per motivi di salute** devono essere giustificate mediante certificazione medica redatta nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica.

Il suddetto Codice prevede che il medico attesti lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o adeguatamente documentati. Non sono pertanto ammissibili certificazioni fondate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né certificazioni prive di riscontro oggettivo.

Si evidenzia inoltre che la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso prodotte a fine anno scolastico per giustificare periodi prolungati di assenza, è da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sotto il profilo educativo.

Alla luce di quanto sopra, le certificazioni mediche relative alle assenze per motivi di salute dovranno essere consegnate dai genitori **esclusivamente presso l'Ufficio Alunni della segreteria scolastica**, al rientro dell'alunno dal periodo di assenza.

Le giustificazioni delle assenze, riportanti generiche indicazioni relative a **“motivi di famiglia”**, a difficoltà personali o ad altre circostanze non documentate non possono essere automaticamente considerate sufficienti a escludere le assenze dal computo previsto dalla normativa, ferma restando la



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



valutazione delle singole situazioni e delle eventuali deroghe previste dalla legge e dai regolamenti dell'Istituto.

Si richiama pertanto l'attenzione degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla necessità di assicurare la **regolare e continuativa frequenza scolastica** degli alunni e di provvedere tempestivamente alla giustificazione delle assenze, fornendo, ove richiesto, la documentazione necessaria a comprovare le ragioni dell'assenza.

La scuola procederà al costante monitoraggio della frequenza e delle assenze degli alunni e, nei casi previsti dalla normativa, adotterà gli adempimenti di propria competenza, anche ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di dispersione ed elusione dell'obbligo di istruzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Calogera ODDO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*